

Pubblicato il 18/05/2021

Sent. n. 5846/2021

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Ex art.60 c.p.a.;

sul ricorso numero di registro generale 9594 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto da [omissis], rappresentata e difesa dall'avvocato Biagio Bertolone, con domicilio digitale PEC dai Registri di Giustizia;

contro

Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Laura Carbone, con domicilio digitale PEC dai Registri di Giustizia;

per l'annullamento

dell'ordinanza di sospensione dei lavori n. [omissis],

previa sospensione dell'efficacia,

dell'ordinanza di demolizione n. [omissis], impugnata con motivi aggiunti.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 febbraio 2021 il dott. Silvio Lomazzi, in collegamento da remoto, in videoconferenza, ex art.25, comma 2 del D.L. n.137 del 2020 (conv. in Legge n.176 del 2020), e uditi per le parti i difensori, del pari in collegamento da remoto, in videoconferenza, ex l'art. 4 del D.L. n.28 del 2020 (conv. in Legge n.70 del 2020), richiamato dall'art.25, comma 1 del D.L. n.137 del 2020 (conv. in Legge n.176 del 2020), come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

Con atto n. [omissis] Roma Capitale emetteva ordinanza di sospensione dei lavori, ex art.27 del D.P.R. n.380 del 2001 e art.14 della L.R. n.15 del 2008, indirizzato alla Sig.ra Antonia Costantini, quale proprietaria dell'immobile ad uso abitazione, con giardino di pertinenza, sito in via [omissis], avente ad oggetto la posa in opera nel predetto giardino di una struttura in legno di m.5x6x2,10/2,40h, priva di copertura.

L'interessata impugnava la cennata ordinanza, censurandola per nullità, per violazione dell'art.6, comma 1e quinquies del D.P.R. n.380 del 2001 nonché per eccesso di potere sotto il profilo della carenza di istruttoria e di motivazione, del travisamento dei fatti e dell'errore, dell'illogicità.

L'Amministrazione capitolina si costituiva in giudizio per la reiezione del gravame.

Seguiva il provvedimento n. [omissis], recante ordinanza di demolizione del predetto intervento di ristrutturazione edilizia abusivo, ex art.33 del D.P.R. n.380 del 2001 e art.16 della L.R. n.15 del 2008, rivolto alla predetta [omissis], quale responsabile dei lavori.

La ricorrente impugnava con motivi aggiunti anche l'ordinanza di demolizione, censurandola per violazione dell'art.6, comma 1 e quinquies del D.P.R. n.380 del 2001, dell'art.16 della L.R. n.15 del 2008 nonché per eccesso di potere sotto il profilo del difetto di istruttoria e di motivazione, del travisamento dei fatti e dell'errore.

L'interessata in particolare ha fatto presente che trattavasi di pergolanda ritraibile, non tamponata e dunque aperta sui lati; che la struttura era composta da 6 pali verticali, 3 travi principali orizzontali e 7 travi secondarie; che l'elemento principale era rappresentato dalla tenda ritraibile, volta alla migliore fruizione dello spazio esterno, quale elemento di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici; che la struttura era accessoria e fungeva da elemento di sostegno alla tenda; che l'opera non aveva rilevanza edilizia, non trasformando l'organismo esistente; che non vi era modifica di destinazione d'uso né incremento di superficie e volumetria.

Con memoria il Soggetto pubblico deduceva in rito l'improcedibilità del ricorso introduttivo, per sopravvenuta carenza di interesse, e l'infondatezza dei motivi aggiunti, richiedendone il rigetto.

Nella camera di consiglio del 17 febbraio 2021, fissata per l'esame dell'istanza cautelare, questo Tribunale, accertata la completezza del contraddittorio e dell'istruttoria, ricorrendone i presupposti ex art.60 c.p.a. e art.25, comma 2 del D.L. n.137 del 2020 (conv. in legge n.176 del 2020), ha trattenuto la causa per la decisione nel merito.

Il ricorso introduttivo va dichiarato improcedibile, per sopravvenuta carenza di interesse, atteso che l'ordinanza di sospensione impugnata ha esaurito i suoi effetti, ex art.27, comma 3 del D.P.R. n.380 del 2001, venendo poi sostituita dalla successiva ordinanza di demolizione (cfr., ex multis, TAR Umbria, n.507 del 2018).

I motivi aggiunti avverso la predetta misura demolitoria invece appaiono al Collegio fondati e dunque da accogliere, per le ragioni di seguito esposte.

Invero è necessario evidenziare al riguardo che trattasi di struttura non ancorata stabilmente al suolo, aperta sui lati (cfr. relazione tecnica e foto, doc. 2 al ricorso), e priva di copertura (cfr. provvedimento impugnato, all.8 atti Amministrazione); che dunque non vi è alcun incremento di cubatura o superficie né mutamento di destinazione d'uso; che quindi la stessa funge da elemento di supporto e sostegno alla tenda ritraibile, installata per la migliore fruizione del giardino pertinenziale, in funzione di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici; che pertanto la realizzazione della predetta struttura, al più un pergolato (cfr. ancora relazione tecnica, doc.2 al ricorso), non poteva di certo essere qualificata come intervento di ristrutturazione edilizia, non richiedeva il preventivo conseguimento del permesso di costruire e non andava soggetta a misura demolitoria in assenza del suddetto titolo edilizio, ex art.33 del D.P.R. n.380 del 2001 (cfr. Cons. Stato, VI, n.2743 del 2018).

Ne consegue che l'ordinanza di demolizione n.2354 del 6 novembre 2020, impugnata coi motivi aggiunti, va annullata.

Sussistono nondimeno giuste ragioni per compensare le spese di giudizio tra le parti.

P.Q.M.

Definitivamente pronunciando, dichiara improcedibile il ricorso n.9594/2020 indicato in epigrafe, accoglie i motivi aggiunti al medesimo e per l'effetto annulla l'ordinanza di demolizione impugnata. Compensa le spese di giudizio tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 febbraio 2021, tenutasi mediante collegamento da remoto, in videoconferenza, ex art.25, comma 2 del D.L. n.137 del 2020 (conv. in Legge n.176 del 2020), con l'intervento dei magistrati:

Elena Stanizzi, Presidente

Silvio Lomazzi, Consigliere, Estensore

Ofelia Fratamico, Consigliere

L'ESTENSORE
Silvio Lomazzi

IL PRESIDENTE
Elena Stanizzi

IL SEGRETARIO